

**PROCEDURA INTERNA
WHISTLEBLOWING
DI CONFINDUSTRIA VENETO EST**

Indice

Introduzione	3
1. Soggetti segnalanti	3
2. Oggetto della segnalazione e segnalazioni escluse	4
3. Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica	4
4. Contenuto e modalità di presentazione delle segnalazioni	5
5. Gestione della segnalazione	6
6. Conflitto d'interessi	8
7. Protezione del segnalante e sua responsabilità	9
8. Entrata in vigore e modifiche	10
Allegato A - Informativa sul trattamento dei dati personali	11

Introduzione

L'Unione Europea, con la Direttiva 2019/1937, ha rinnovato la normativa riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati Membri. L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di seguito il "Decreto").

Con l'adozione della presente Policy, **CONFINDUSTRIA VENETO EST** (di seguito, "**CVE**") ha inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti al riguardo da ANAC, con le Linee Guida del 12 luglio 2023 e da Confindustria con la sua Guida operativa di ottobre 2023.

Scopo della procedura descritta nella presente policy è definire un sistema volto a permettere la segnalazione, all'interno di CVE, di fenomeni illeciti, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme di cui al D.lgs. n. 231/2001, delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D. Lgs. n. 231/2001) di CVE, nonché del diritto dell'Unione europea nei settori individuati dalla Direttiva UE 1937/2019 e dal D.lgs. n. 24/2023 di suo recepimento, garantendo al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce inoltre la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e) del Decreto, la presente policy fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

1. SOGGETTI SEGNALANTI

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- b) i lavoratori autonomi
 - con contratto d'opera (art. 2222 c.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.) che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) coloro che prestano la propria attività sotto la supervisione o la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di CVE;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso CVE;
- e) i volontari, i tirocinanti o gli stagisti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso CVE;
- f) i componenti del Consiglio di Presidenza, i Proviviri, i Revisori contabili e i membri dell'Organismo di vigilanza (Odv) ex D.lgs. n.231/2001 di CVE.

La tutela delle persone segnalanti (art.7 della Policy) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico sopra descritto, di lavoro o professionale, non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, di lavoro o professionale, oppure attinente alla carica svolta, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso o nel corso dello svolgimento della carica.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E SEGNALAZIONI ESCLUSE

Possono essere effettuate le segnalazioni qui di seguito indicate:

- illeciti indicati nel D.lgs. n.231/2001 - vedi infra punto c);
- violazioni del Modello - vedi infra punto c);
- illeciti europei e nazionali - vedi infra punti a) e b).

Più in dettaglio, le violazioni possono riguardare:

- a) violazioni di disposizioni nazionali o europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamate;
- c) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione implementato da CVE.

Sono invece **escluse** le segnalazioni:

- a) legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro);
- b) in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- c) relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

3. CANALI DI SEGNALAZIONE: INTERNO, ESTERNO, DIVULGAZIONE PUBBLICA

CVE ha istituito un canale di segnalazione interna *whistleblowing* che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e della persona/e menzionata/e nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione *whistleblowing* utilizzando il canale interno. La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC¹, può essere effettuata

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

solo a determinate condizioni² e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose³, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

4. CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La **segnalazione whistleblowing** può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui al precedente punto 2. Commessi/e o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commessi/e, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali illeciti o violazioni e
- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con CVE, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

4.1 Contenuti della segnalazione

La segnalazione, **a pena di inammissibilità**, deve contenere:

1. i **dati identificativi** della persona segnalante nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
2. la **descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti** oggetto di segnalazione;
3. le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;

² I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nella predisposizione della policy si suggerisce di mantenere la presente nota.

³ I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4. le **generalità** o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
5. l'indicazione di **eventuali altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. l'indicazione di **eventuali documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. **ogni altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
8. la **dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing**, in tal senso inserendo la dicitura "Riservata al Gestore delle segnalazioni whistleblowing".

4.2 Modalità di segnalazione

Le **segnalazioni whistleblowing** possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- per iscritto, attraverso **posta ordinaria** inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi, all'esterno, la dicitura "**Riservata al Gestore delle segnalazioni whistleblowing**". Tale busta va indirizzata a: **Confindustria Veneto Est, via Edoardo Plinio Masini n. 2, 35131 Padova**.
- oralmente, tramite il **sistema di messaggistica vocale** implementato da CVE, al numero 0422.294360.

Su richiesta del segnalante, può venir organizzato un **incontro diretto** con coloro che compongono il Gestore della segnalazione o solo parte di questi.

4.3 Segnalazioni anonime

Non verranno prese in considerazione segnalazioni anonime ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

4.4 Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni **whistleblowing** devono essere inviate al Gestore della segnalazione conformemente al canale di segnalazione adottato e, nel caso di incontro diretto, deve esserne data espressa richiesta.

Si precisa che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura programmata degli uffici di CVE e per tutto il mese di agosto.

5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il **Gestore delle segnalazioni** viene composto da un comitato formato da: Responsabile Risorse Umane CVE, Responsabile Area Diritto d'impresa CVE, membro dell'Organo di vigilanza ex D.lgs. n.231/2001 di CVE indicato nel dr. Vittorio Raccamari.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Gestore della segnalazione è tenuto ad operare nei modi di seguito indicati.

5.1 Ricezione della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa di dare pronta evidenza del suo ricevimento ad uno dei componenti del comitato indicato come Gestore della segnalazione, in ogni caso entro sette giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa), ovvero con espresso divieto di aprire la busta.

Il Gestore della segnalazione rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni dalla data di ricezione**. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione dovrà venir archiviata.

CVE procederà alla tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione nonché all'archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria. La conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle relative attività di verifica, in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza e nel rispetto delle tempistiche di conservazione applicabili ai sensi dell'Informativa sul trattamento dei dati personali. La segnalazione intervenuta per posta non sarà soggetta alla protocollazione ordinaria, bensì a distinta protocollazione svolta direttamente dal Gestore della segnalazione.

La segnalazione effettuata oralmente, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In particolare, nel caso di incontro diretto con il segnalante, si procederà alla sua registrazione attraverso dispositivi idonei alla conservazione e alla riproduzione, oppure, se il segnalante non desse il consenso alla registrazione, si redigerà dell'incontro apposito verbale che dovrà venir sottoscritto dal Gestore della segnalazione e dal segnalante e di cui verrà a quest'ultimo fornita copia.

5.2 Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il Gestore della segnalazione mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni. In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può richiedere l'integrazione dei contenuti del verbale in un momento successivo e ove ritenuto necessario.

5.3 Esame della segnalazione

Il Gestore della segnalazione dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'**archiviazione** della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'**istruttoria**.

5.4 Istruttoria

Il Gestore della segnalazione garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

1. vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
2. le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
3. tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
4. le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
5. vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse una delle figure del Gestore della segnalazione.

Se l'oggetto della segnalazione abbia attinenza con le tematiche ex D.lgs. n. 231/2001 e/o con violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di CVE, il Gestore delle segnalazioni coinvolge l'OdV ai fini dell'istruttoria, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

5.5 Riscontro al segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore della segnalazione fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- l'**archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, *oppure*
- la **fondatezza** della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, *oppure*
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

5.6 Provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione

I provvedimenti decisionali collegati alla segnalazione, individuati in coerenza con il Regolamento interno di CVE sono rimessi, in ragione della rispettiva competenza, al Presidente/Direttore Generale di CVE, eventualmente con il supporto della funzione Risorse Umane. Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il Gestore delle segnalazioni ne dà evidenza agli organi competenti assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

6. CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora la segnalazione riguardi uno dei componenti del comitato designato quale Gestore delle segnalazioni, in qualità di segnalato, persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, il segnalante può effettuare la segnalazione a uno degli altri due componenti, con le medesime modalità già indicate. Nel caso di segnalazione per posta, questa andrà comunque trasmessa all'indirizzo di cui al precedente punto 4.2, ma con ulteriore precisa evidenza nella busta esterna del destinatario (da individuarsi quindi in uno degli altri componenti del comitato).

7. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E SUA RESPONSABILITÀ

I segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione. La legge prevede infatti che coloro che facciano la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'averne, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti. I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, od anche di procedimenti stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte verso i segnalanti siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia resta in capo a colui che le ha poste in essere.

Peraltro, le presunte misure discriminatorie o ritorsive subite devono essere comunicate ad ANAC, alla quale sola è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte di CVE che la misura presa sia estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

7.1 *Trattamento dei dati personali e riservatezza*

Ogni trattamento dei dati personali verrà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e degli artt.13 e 14 del Decreto; inoltre, l'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari, salve le eventuali ulteriori responsabilità previste dalla legge. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing viene allegata alla presente policy (Allegato A).

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali.

7.2 *Responsabilità del segnalante*

CVE garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente procedura lascia inoltre impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

8. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

La presente policy ha decorrenza dal 17 dicembre 2023. Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti.

CVE provvederà alla necessaria pubblicità ed a consegnare copia della policy a ciascun dipendente. Tutti i dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente policy; le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale di CVE.

La presente policy resta soggetta periodicamente a revisione - a seguito di modifiche normative che abbiano impatto sulle attività descritte nelle procedure, cambiamenti organizzativi tali da determinare una modifica nell'attribuzione delle responsabilità previste, introduzione di nuovi strumenti, anche tecnologici, che modifichino le modalità operative previste nelle procedure - e trova pubblicazione anche nel sito internet di CVE.

Padova, 15 dicembre 2023

**CONFINDUSTRIA VENETO EST
IL DIRETTORE GENERALE
GIANMARCO RUSSO**

(Allegato A)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 NELL'AMBITO DELLA POLICY WHISTLEBLOWING

Con la presente informativa **Confindustria Veneto Est** (di seguito "**CVE**") intende fornire le indicazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (o "*General Data Protection Regulation*" - "**GDPR**"), in merito al trattamento dei dati personali effettuati da essa nell'ambito della propria "**Policy Whistleblowing**" e, segnatamente, di tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del sistema aziendale per la gestione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Le informazioni che seguono vengono rese ai soggetti "segnalanti" e a tutti gli altri soggetti potenzialmente "interessati", quali, ad esempio, le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, eventuali soggetti "facilitatori" (come definiti dalla normativa di riferimento), nonché ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella "Policy Whistleblowing".

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER

Il Titolare del trattamento dei dati personali è **Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso**, con sede legale in Padova, via E.P. Masini n. 2. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("*Data Protection Officer*" - "DPO"), che l'interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: sede operativa di Treviso: Piazza delle Istituzioni n. 11, 31100 Treviso, oppure via mail a dpo@confindustriavenest.it.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI E FINALITÀ DI TRATTAMENTO

Secondo l'impostazione della disciplina in oggetto, i dati personali potranno essere acquisiti da CVE in quanto contenuti nelle segnalazioni *whistleblowing*, ovvero negli atti e documenti a queste allegati, pervenute alla stessa attraverso i canali previsti dalla suddetta "Policy Whistleblowing".

La ricezione e la gestione di tali segnalazioni potrà dare luogo, a seconda del loro contenuto, al trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- a) dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR, tra i quali, ad esempio, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), i dati di contatto (numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail), il ruolo/mansione lavorativa;
- b) dati personali "particolari" di cui all'art. 9 del GDPR, tra i quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale o appartenenza sindacale;
- c) dati personali "giudiziari" di cui all'art. 10 del GDPR, relativi a condanne penali e reati, o a connesse misure di sicurezza.

Riguardo alle suddette categorie di dati personali, **si rimarca l'importanza che le segnalazioni inoltrate risultino prive di informazioni manifestamente irrilevanti ai fini della disciplina di riferimento**, invitando in particolare i soggetti segnalanti ad astenersi dall'utilizzare dati personali di natura "particolare" e "giudiziaria" se non ritenuti **necessari ed imprescindibili** ai fini delle stesse, in ottemperanza all'art. 5 del GDPR.

Le suddette informazioni verranno trattate da CVE secondo le disposizioni prescritte dal D.lgs. n. 24/2023 e, pertanto, in via generale, **al fine di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a**

verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati da CVE per **finalità connesse ad esigenze di difesa o accertamento di propri diritti** nel contesto di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell'ambito di contenziosi civili, amministrativi o penali sorti in relazione alla segnalazione effettuata.

3. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La base giuridica del trattamento dei dati personali è principalmente costituita dall'**adempimento ad un obbligo legale** a cui è soggetto il Titolare del trattamento - art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR - che, in particolare, in forza della normativa in materia di whistleblowing (ex D.lgs. n.24/2023), è tenuto ad implementare e gestire canali informativi dedicati alla ricezione delle segnalazioni di condotte illecite lesive dell'integrità della Società e/o dell'interesse pubblico.

Nei casi contemplati dalla medesima disciplina potrà essere richiesto uno **specifico e libero consenso al soggetto segnalante** - ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR - e, segnatamente, laddove si ravveda la **necessità di disvelarne l'identità**, oppure qualora sia prevista la **registrazione delle segnalazioni raccolte in forma orale**, via telefono o tramite sistemi di messaggistica vocale, ovvero attraverso incontri diretti con il Responsabile della gestione delle segnalazioni.

Il trattamento di dati personali "**particolari**", eventualmente inclusi nelle segnalazioni, si fonda sull'**assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'interessato in materia di diritto del lavoro**, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR.

Quanto alla finalità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, la relativa base giuridica del trattamento di dati personali è costituita dal **legittimo interesse del Titolare** in tal senso, di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR; per la medesima finalità, i trattamenti di dati personali di natura "**particolare**", se presenti, si fondano sull'art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, conformemente alla "Policy Whistleblowing" di CVE, non vengono prese in considerazione segnalazioni anonime, ovvero segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante. I dati personali conferiti saranno trattati per gestire la segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali inclusi nelle segnalazioni inoltrate in conformità alla "Policy Whistleblowing" verrà effettuato dai soggetti "incaricati-autorizzati" da CVE e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di cui all'art. 5 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato in modalità analogiche e/o informatiche/telematiche, funzionali a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, comunque in applicazione di adeguate misure, di tipo fisico, tecnico ed organizzativo, atte a garantire la loro **sicurezza e la riservatezza in ogni fase della procedura, ivi compresa l'archiviazione della segnalazione e dei relativi documenti** - fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D. lgs. n. 24/2023 - con particolare

riferimento all'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nelle segnalazioni, del contenuto delle stesse e relativa documentazione.

Le segnalazioni ricevute dalla Società, unitamente agli atti e documenti acclusi, verranno conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, come prevede la normativa, **per un periodo non eccedente 5 (cinque) anni dalla data delle comunicazioni dei relativi esiti finali**. Successivamente a tale termine, le segnalazioni verranno eliminate dal sistema, oppure conservate in forma anonimizzata.

Coerentemente con le indicazioni fornite al paragrafo 1, i dati personali inclusi nelle segnalazioni manifestamente irrilevanti ai fini delle stesse verranno immediatamente cancellati.

6. AMBITI DI COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Oltre che dalle predette figure interne specificatamente autorizzate dal Titolare i dati personali raccolti potranno essere trattati, nell'ambito della "Policy Whistleblowing" e nel perseguimento delle finalità indicate, anche dai seguenti soggetti terzi, formalmente designati quali Responsabili del trattamento qualora si rilevino le condizioni previste dall'art. 28 del GDPR:

- fornitori di servizi di consulenza ed assistenza nell'implementazione della "Policy Whistleblowing";
- società e professionisti IT relativamente all'applicazione di adeguate misure di sicurezza tecnico-informatiche e/o organizzative sulle informazioni processate dal sistema aziendale;
- professionisti terzi incaricati di dare supporto nella fase istruttoria conseguente alla segnalazione whistleblowing.

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e/o Organi di Polizia che ne facciano richiesta nel contesto di indagini giudiziarie.

I dati personali verranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ivi ubicati. Tuttavia, qualora la "Policy Whistleblowing" venisse modificata contemplando l'utilizzo di piattaforme elettroniche per la ricezione e gestione delle segnalazioni, vi potrà essere la necessità per i soggetti providers extra UE di accedere ai dati per finalità strettamente correlate ai loro adempimenti contrattuali, afferenti alle imprescindibili attività di implementazione e manutenzione del sistema. Il conseguente trasferimento di dati personali extra UE verrebbe comunque consentito solo in virtù della sussistenza delle condizioni e garanzie previste dagli artt.44 e seguenti del GDPR, ad esempio, in presenza di una decisione della Commissione UE circa l'adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese destinatario. In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ciascun soggetto interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento, ad esempio, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di soddisfacente riscontro, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo della sede operativa di Treviso di CVE: Piazza delle Istituzioni 11, oppure via mail a dpo@confindustriavenest.it, oppure trasmettendo allo stesso indirizzo il modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Al riguardo, si informa anche che i predetti diritti in capo agli interessati al trattamento di dati personali potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2-*undecies* del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice *privacy*", per come modificato dal D.lgs. n.101/2018), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un

pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti. In tali fattispecie, gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'art.160 del D.lgs. n.196/2003.